

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1420/75 DEL CONSIGLIO**

del 26 maggio 1975

che estende a taluni prodotti trasformati a base di patate il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati non comprende né le patate disidratate, né le farine, semolini e fiocchi di patate non atti al consumo umano; che tali prodotti sono ottenuti mediante lo stesso procedimento utilizzato per i foraggi disidratati e che hanno la stessa destinazione; che è quindi opportuno includerli nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati<sup>(1)</sup>; che pertanto bisogna fissare le date dell'inizio e della fine della campagna di commercializzazione per questi nuovi prodotti e adattare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1067/74 è sostituito dal testo seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 120 del 10. 5. 1974, pag. 2.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 10. 7. 1968, pag. 8.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

« Nel settore dei foraggi disidratati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) ex 07.04 B	Patate, disidratate mediante essiccazione artificiale al calore, anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, non atte al consumo umano
ex 11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate, non atti al consumo umano
b) ex 12.10 B	Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio, disidratati mediante essiccazione artificiale al calore, esclusi il fieno ed i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno »

*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1067/74 è sostituito dal seguente testo:

« 1. La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), inizia il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo. »

*Articolo 3*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68 il testo della sottovoce ex 07.04 è sostituito dal testo seguente :

« ex 07.04 Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati,

escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale al calore, non atte al consumo umano ed escluse le olive ».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 maggio 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. A. CLINTON

---